

IL PUNTO SULLE PENSIONI PUBBLICHE DOPO LA RIFORMA MONTI-FORNERO (decreto legge 201 del 6/12/2011 e legge di conversione n° 214 del 22/12/2011)

PREMESSE GENERALI:

La riforma pensionistica Monti – Fornero ha introdotto il sistema di calcolo contributivo delle pensioni per tutti i lavoratori a decorrere dall'1/1/2012. Il calcolo è però PRO-RATA. Quindi tutti i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996 sono tutti ormai nel SISTEMA MISTO. Ci sono però i lavoratori nel MISTO post 1978 (che hanno cioè meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995) e lavoratori nel MISTO ante 1978 (ex retributivo e cioè con 18 anni di contributi al 31/12/1995). Ci sono poi i lavoratori puramente contributivi (cioè con inizio contribuzione dal 1996).

CALCOLO PENSIONE PER I VARI REGIMI:

MISTO ANTE 1978: Retributivo (calcolo sull'ultimo stipendio alla cessazione del servizio) per gli anni maturati fino al 31/12/2011. Calcolo contributivo (montante sui contributi versati) per gli anni maturati dal 2012

MISTO POST 1978: Retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/1995. Contributivo per gli anni maturati dal 1996

CONTRIBUTIVO PURO: Montante sui contributi versati in tutta la vita lavorativa (il calcolo del sistema contributivo da un importo pensionistico di circa il 25% inferiore rispetto al calcolo retributivo)

RENDIMENTO DELLA PENSIONE: nel sistema retributivo è attualmente pari a circa il 95% dell'ultimo stipendio netto con la massima anzianità contributiva e decresce proporzionalmente alla diminuzione dell'anzianità. Per il sistema contributivo è inferiore di circa il 25% rispetto al retributivo.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE: Rappresentano il rendimento, ai fini della misura della pensione, dei contributi versati. Riguardano soltanto la parte di pensione che va calcolata con il sistema contributivo. Sono stati rivisti dall'1/1/2010 e verranno rivisti ogni 3 anni. I coefficienti (e quindi l'importo della pensione) sono tanto più bassi quanto meno elevata è l'età in cui si va in pensione. La Riforma Monti- Fornero ha stabilito che tali coefficienti devono essere estesi dall'età massima di 65 anni a quella nuova di 70 anni. Dal 2010 i coefficienti sono pari ad un minimo di 4,419% per chi va in pensione con 57 anni ad un massimo di 5,620% per pensionamenti a 65 anni di età. Tale coefficiente si applica sul montante contributivo rappresentato dalla somma dei contributi versati annualmente (33% circa della retribuzione utile) rivalutati secondo il tasso di capitalizzazione della variazione media quinquennale del PIL calcolato dall'ISTAT

ATTENZIONE: tutti i requisiti di età e di anzianità sottoriportati dal 2013 saranno rivisti sulla base della speranza di vita triennialmente fino al 2018 e biennialmente dal 2019 (art. 24, commi 12 e 13, DL 201/2011). Si stima un aumento medio di circa 13 mesi complessivi dei requisiti fino al 2020. Per il triennio 2013-2015 è già stato formalizzato (decreto del Ragioniere generale dello Stato del 6/12/2011 in GU n° 289 del 13/12/2011) un innalzamento di tutti i requisiti di 3 mesi.

REQUISITI PENSIONISTICI DALL'1/1/2012

TIPOLOGIA DI PENSIONE	REQUISITI MINIMI		DECORRENZA PENSIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SISTEMA DI CALCOLO
	UOMINI	DONNE			
ANZIANITA'	57 anni di età e 35 di contributi maturati al 31/12/2007	57 anni di età e 35 di contributi maturati al 31/12/2007	Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL	Legge 335/1995	retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012
	39 anni di contributi maturati al 31/12/2007	39 anni di contributi maturati al 31/12/2007	Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL	Legge 335/1995	retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012
	59 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2010	59 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2010	Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL	Legge 247/2007	retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012
	60 anni di età e 35 anni di servizio maturati al 31/12/2010	60 anni di età e 35 anni di servizio maturati al 31/12/2010	Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL	Legge 247/2007	retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012
	60 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2011	60 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2011	12 mesi dopo la maturazione dei requisiti	Legge 247/2007	retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012
	61 anni di età e 35 di servizio maturati al 31/12/2011	61 anni di età e 35 di servizio maturati al 31/12/2011	12 mesi dopo la maturazione dei requisiti	Legge 247/2007	retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012
	40 anni di contributi al 31/12/2010	40 anni di contributi al 31/12/2010	Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL	Legge 335/1995	retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012
	40 anni di contributi al 31/12/2011	40 anni di contributi al 31/12/2011	12 mesi dopo la maturazione del requisito	Legge 335/1995	retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012
		57 anni di età e 35 di servizio	12 mesi dopo la maturazione del requisito	Legge 243/2004	interamente contributivo

REQUISITI PENSIONISTICI DALL'1/1/2012

TIPOLOGIA DI PENSIONE	REQUISITI MINIMI		DECORRENZA PENSIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SISTEMA DI CALCOLO
	UOMINI	DONNE			
ANTICIPATA	62 anni di età congiuntamente a: 42 anni ed 1 mese di contribuzione maturati nel 2012, 42 e 5 mesi maturati nel 2013, 42 anni e 8 mesi maturati dal 2014 (fino al 2015. Dal 2016 adeguamento alla speranza di vita). Per età inferiori a 62 anni si applica una penalizzazione sull'importo della pensione pari all'1% per ogni anno (o proporzione di mesi) mancante a 62 anni se gli anni sono due. Per ogni anno ulteriore la penalizzazione sale al 2%	62 anni di età congiuntamente a: 41 anni ed 1 mese di contribuzione maturati nel 2012, 41 e 5 mesi maturati nel 2013, 41 anni e 8 mesi maturati dal 2014 (fino al 2015. Dal 2016 adeguamento alla speranza di vita). Per età inferiori a 62 anni si applica una penalizzazione sull'importo della pensione pari all'1% per ogni anno (o proporzione di mesi) mancante a 62 anni se gli anni sono due. Per ogni anno ulteriore la penalizzazione sale al 2%	mese successivo compimento dei requisiti	Art. 24 decreto legge 201/2011 come modificato dalla legge 214/2011	Con contribuzioni iniziate ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 e contributivo per gli anni dall'1/1/2012 – Con contribuzioni iniziate fra il 1978 ed il 1995: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996. Con contribuzioni iniziate dal 1996: interamente contributivo
ANTICIPATA IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER CONTRIBUZIONI INIZIATE DAL 1996	63 anni e 3 mesi di età ed almeno 20 anni di contribuzione effettiva (e salvo successivi adeguamenti alle speranze di vita) se l'importo della pensione è pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale	63 anni e 3 mesi di età ed almeno 20 anni di contribuzione effettiva (e salvo successivi adeguamenti alle speranze di vita) se l'importo della pensione è pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale	mese successivo compimento dei requisiti	Art. 24 decreto legge 201/2011	interamente contributivo
VECCHIAIA	65 anni di età maturati al 31/12/2010	60 anni di età maturati entro il 31/12/2009	Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL	Legge 503/1992	Con contribuzione ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011, contributivo per gli anni dall'1/1/2012. Con contribuzione dal 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996
		61 anni di età maturati entro il 31/12/2010	Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL	Legge 102/2009	Con contribuzione ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011, contributivo per gli anni dall'1/1/2012. Con contribuzione dal 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996
	65 anni di età maturati al 31/12/2011	61 anni di età maturati entro il 31/12/2011	12 mesi dopo la maturazione del requisito	Legge 503/1992 per gli uomini e legge 102/2009 per le donne	Con contribuzione ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011, contributivo per gli anni dall'1/1/2012. Con contribuzione dal 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996

REQUISITI PENSIONISTICI DALL'1/1/2012

TIPOLOGIA DI PENSIONE	REQUISITI MINIMI		DECORRENZA PENSIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SISTEMA DI CALCOLO
	UOMINI	DONNE			
VECCHIAIA PER CONTRIBUZIONI INIZIATE PRIMA DEL 1996	66 anni e 3 mesi di età e 20 di contribuzione se maturati dall'1/1/2012 al 31/12/2020 salvo adeguamento dal 2016 dell'età alla speranza di vita. 67 anni di età e 20 di contribuzione dal 2021.	66 anni di età e 20 di contribuzione se maturati dall'1/1/2012 al 31/12/2020 salvo adeguamento dal 2013 dell'età alla speranza di vita. 67 anni di età e 20 di contribuzione dal 2021.	mese successivo compimento dell'età	Art. 24 decreto legge 201/2011	Con contribuzioni iniziate ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 e contributivo per gli anni dall'1/1/2012 – Con contribuzioni iniziate fra il 1978 ed il 1995: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996. Con contribuzioni iniziate dal 1996: interamente contributivo
VECCHIAIA PER CONTRIBUZIONE INIZIATE DAL 1996	66 anni e 3 mesi di età e 5 di contribuzione se l'importo della pensione non è superiore a 1,5 volte l'assegno sociale o 70 anni di età e 5 anni di contribuzione indipendentemente dall'importo della pensione. 66 anni e 3 mesi di età e 20 di contribuzione se l'importo della pensione è superiore a 1,5 volte l'assegno sociale. Comunque salvo adeguamento dell'età dal 2016 alla speranza di vita	66 anni e 3 mesi di età e 5 di contribuzione se l'importo della pensione non è superiore a 1,5 volte l'assegno sociale o 70 anni di età e 5 anni di contribuzione indipendentemente dall'importo della pensione. 66 anni e 3 mesi di età e 20 di contribuzione se l'importo della pensione è superiore a 1,5 volte l'assegno sociale. Comunque salvo adeguamento dell'età dal 2016 alla speranza di vita	mese successivo compimento dell'età	Art. 24 decreto legge 201/2011	interamente contributivo

UFFICIO STUDI SETTORE ECONOMICO/PREVIDENZIALE
(Elisa Petrone)